

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro III - Prove Titolo III - Mezzi di ricerca della prova

Art. 264 Provvedimenti in caso di mancata restituzione (Abrogato)

[1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile [c.p.p. [648](#)], se la richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il giudice dell'esecuzione [c.p.p. [665](#)] dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al Ministero di grazia e giustizia.

2. L'autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima del termine indicato nel comma [1](#) o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.

3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'[articolo 265](#), sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto.]